

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.1 E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, C.F. 00196350904 nella persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, P.IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano in qualità di Legale Rappresentante;

E

- L'Azienda socio-sanitaria locale n.1, con sede legale in Sassari, Via Alceo Catalocchino n.9 , P.IVA 02884000908, C.F. 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale Dot. Flavio Sensi, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/80, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTA la Legge 341/90, la quale prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipula di apposite convenzioni;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs 368 del 17/08/99, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTA la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", la quale fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;



CONSIDERATA l'esigenza dell'Università degli Studi di Sassari di utilizzare le strutture dell'Azienda Socio-sanitaria locale n.1 di Sassari e dell'AOU di Sassari, al fine di garantire agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia lo svolgimento dei tirocini formativi;

CONSIDERATO che l'Azienda socio-sanitaria locale n.1 di Sassari e l'AOU di Sassari hanno manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

L'Azienda socio-sanitaria locale n.1 di Sassari e l'AOU di Sassari, di seguito denominate Aziende Convenzionate, mettono a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 2

Al fine di consentire alle Aziende convenzionate di organizzare le proprie attività, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di tirocinio, il Corso di Laurea/Studio deve comunicare, a mezzo di posta elettronica:

- il nominativo del soggetto/i, appartenente/i al Corso di Laurea, responsabile/i delle attività svolte dallo studente in formazione;
- le seguenti informazioni: le date di inizio e fine attività, il numero di studenti, l'elenco delle unità operative, le modalità di svolgimento (ore settimanali e articolazione turni), il progetto formativo e le competenze che verranno acquisite durante la formazione;
- il periodo e la sede di svolgimento del tirocinio.

La risposta di accoglimento del programma dovrà essere trasmessa al Coordinatore del Corso di Laurea entro i 7 giorni successivi alla data di invio della comunicazione all'Azienda. Qualora non dovesse pervenire risposta entro tali termini, la comunicazione si intenderà accettata e/o approvata. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 3

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia attivati dall'Università degli Studi di Sassari, per lo svolgimento di attività professionalizzante in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione degli studenti in formazione, il personale e le strutture ospedaliere e territoriali del Sistema Sanitario Regionale, compreso il personale sanitario ospedaliero, utili e necessarie per le finalità del conseguimento, da parte degli studenti stessi, delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione medica.

Per ciascuno studente (o gruppo di studenti) accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, dovranno essere comunicati al Corso di Laurea/Studio:

- il nominativo del tutor aziendale;
- i riferimenti delle unità operative del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- eventuali irregolarità nell'espletamento del tirocinio da parte dello studente (o gruppo di studenti)

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo studente tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a dati sensibili dei pazienti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

L'Università assolve alle prescrizioni relative alla sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs 81/2008. L'Università assolve, altresì, agli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81 del 2008, per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria.

Art. 6

L'Università provvederà con oneri a proprio carico, alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, assicurando tutti gli studenti impegnati nell'attività di tirocinio formativo.

Art. 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità quinquennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Art. 9

Per l'attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti, la presente convenzione non consegnerà alcun onere finanziario a carico di alcuno dei soggetti citati a favore dell'altro. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Università.

Art.10

La presente convenzione composta di 10 articoli, viene redatta in un unico originale, sottoscritto digitalmente e verrà registrato solo in caso d'uso a carico della parte richiedente.

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Gavino Mariotti)

AOU di Sassari
Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)

Azienda socio-sanitaria n.1 di Sassari
Il Direttore Generale
(Dott. Flavio Sensi)
